



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, non costituiti in giudizio;

Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Presidenza del Consiglio Dei, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise – Pr, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Abbott S.r.l., Asl Torino 5 di Chieri, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la riforma/annullamento/sospensione

l) del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 20 luglio 2023 della Regione Veneto, recante “Decreto di Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli 5 oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle azienda ed enti del SSR” e del relativo allegato A recante, per singolo fornitore, l'importo dovuto in base al decreto 172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati e del ripiano attribuito dalla Regione Veneto a Roche Diagnostics S.p.A. ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo di Euro 6.296.813,50; m) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche istruttori e anche non conosciuti, incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR assunte “rettifica di alcuni errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di tali fornitori come indicato nelle deliberazioni di validazione e certificazione” genericamente richiamate nel provvedimento sub lett. l); nonché degli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti da valere come ricorso autonomo notificato in data 31.1.2023

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. il 8/9/2023:

per l'annullamento

- oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo di giudizio di cui in epigrafe, nonché con il ricorso per motivi aggiunti a valere

all'occorrenza come ricorso autonomo notificato il 30.1.2023 e con l'atto di motivi aggiunti notificato il

12.7.2023 specificamente concernenti la Regione Siciliana, pure ove da intendersi come confermati - anche l) del Decreto Assessoriale dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 741 del 21.7.2023 recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana in data 24.7.2023 e non comunicato e dei relativi allegati, sostitutivi degli allegati del D.A. n. 1247 del 13.12.2022, recanti gli elenchi degli importi dovuti:

- Allegato A – Anno 2018
- Allegato B – Anno 2017
- Allegato C – Anno 2016
- Allegato D – Anno 2015

m) del ripiano attribuito dalla Regione Siciliana a Roche Diagnostics S.p.A., ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo totale di Euro 460.736,02 indicato negli allegati al Decreto Assessoriale n. 741 del 21.7.2023;

n) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, inclusa la nota prot. n. 32784 del 12.6.2023 – non conosciuta e richiamata nel decreto di cui alla lett. l) - nonché ove occorrer possa gli atti aventi ad oggetto il recupero

delle somme di ripiano di cui ai provvedimenti sopra individuati;

o) quali atti istruttori e ricognitivi, ove occorrer possa, degli atti e delle deliberazioni eventualmente adottati dalle Aziende sociosanitarie e IRCCS del SSR con le quali è stato nuovamente certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici

relativi agli anni 2015 – 2018, non conosciuti e genericamente richiamati nel DA n. 741/2023, e degli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. il

8/9/2023:

per l'annullamento

- oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo di giudizio di cui in epigrafe, nonché con il ricorso per motivi aggiunti a valere all'occorrenza come ricorso autonomo notificato il 31.1.2023 e con l'atto di motivi aggiunti notificato il 9.8.2023 specificamente concernenti la Regione Veneto - anche

n) quali atti istruttori e ricognitivi, ove occorrer possa, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR Veneto assunte a “rettifica di alcuni errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di tali fornitori come indicato nelle deliberazioni di validazione e certificazione” (decreto n. 101/2023 Regione Veneto), conosciute in data 25.8.2023 in esito al relativo deposito in giudizio da parte della Regione Veneto, e atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ed in specie:

- della deliberazione del Commissario dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 599 del 19.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 1233 del 23.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 1007 del 16.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 599 del 26.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 780 del 15.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 410 del 19.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 992 del 16.6.2023 e relativi allegati;

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 1079 del 26.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 1116 del 30.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 1016 del 16.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 657 del 29.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 595 del 19.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1146 del 16.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1198 del 23.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 651 del 19.6.2023 e relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 554 del 19.6.2023 e relativi allegati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. il 12/9/2023:

per l'annullamento

- oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo di giudizio di cui in epigrafe, nonché con il ricorso per motivi aggiunti a valere all'occorrenza come ricorso autonomo notificato il 27.1.2023 specificamente concernenti la Provincia Autonoma di Bolzano, pure ove da intendersi come confermati - anche

m) del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15.6.2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e

2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano e non comunicato, e dei relativi allegati parti integranti del decreto medesimo e sostitutivi dell'Allegato A del decreto n. 24408/2022:

- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2015;
- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2016;
- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2017;
- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2018;
- Allegato 2;

n) del ripiano attribuito dalla Provincia Autonoma di Bolzano a Roche Diagnostics S.p.A. ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo di Euro 1.917.709,26, indicato negli allegati al decreto n. 10686/2023 del 15.6.2023;

o) ove occorrer possa, degli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023 con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, richiamata nel decreto di cui alla lett. m), non conosciuta;

p) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, nonché ove occorrer possa gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui ai provvedimenti sopra individuati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 17\1\2025 :

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e con istanza di concessione di misure cautelari monocratiche

ex art. 56 c.p.a.

i) della determinazione dirigenziale n. 25040 del 20.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Rideterminazione della quota di ripiano payback dispositivi medici 2015-2018 dovuta dal fornitore Roche Diagnostics S.p.A.” comunicata a Roche Diagnostics S.p.A. con pec del 9.1.2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Roche Diagnostics S.p.A. ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 3.302.215,54 rideterminato con la determinazione dirigenziale n. 25040 del 20.11.2024;

l) della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 9.1.2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Roche Diagnostics S.p.A. ai sensi dell’art.9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 1.585.063,46 aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024;

m) della nota prot. n. 09/01/2025.0014297.U della Regione Emilia-Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 9.1.2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”;

n) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie SSR, nonché ove occorrer possa la nota prot. n. 0773255.U

dell'1.8.2023 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, nonché ove occorrer possa la determinazione n. 27391 del 29.12.2023 di “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” della Regione Emilia-Romagna, non conosciuti dalla ricorrente;

nonché degli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo notificato in data 20.1.2023, anche ove da intendersi come confermati, ed in specie [e)...

nonché quali atti ulteriormente presupposti, degli atti già impugnati con il ricorso principale ed in specie [a)...

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.1.2025, ha impugnato le determinazioni della Regione Emilia Romagna n. 25040 del 20.11.2024, recante “*Rideterminazione della quota di ripiano payback dispositivi medici 2015-2018 dovuta dal fornitore ...*” sulla base delle verifiche effettuate dalle Aziende sanitarie competenti sul fatturato da considerare al fine dell'elaborazione del ripiano del cd. pay back DM riferito agli anni 2015-2018 e n. 25860 del 27.11.2024, recante “*Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018*”, con la quale si è provveduto a ridefinire nell'allegato 1 le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la nota del 9.1.2025 di trasmissione delle predette determine, con la quale è stato intimato di procedere al pagamento della somma indicata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con il preavviso che “*in caso di mancato versamento della*

somma dovuta o di mancato riscontro alla presente entro il termine sopra indicato, si procederà alla compensazione del Vostro debito per il tramite degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dalle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo dell'articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”;

Considerato che parte ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità sia per vizi propri - in quanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 non è stato individuato un termine per l'adempimento né ordinato il pagamento stesso e i provvedimenti sarebbero violativi del giudicato cautelare e non supportati da idonea motivazione in ordine alla necessità di procedere in tal modo né preceduti dalla comunicazione di avvio e da un idoneo contraddittorio e adeguata attività istruttoria - che in via derivata, insistendo ai fini della concessione della misura cautelare monocratica di cui all'art. 56 c.p.a., quanto al *periculum*, avuto riguardo all'importo del recupero disposto e alla circostanza che, alla scadenza del termine indicato per il pagamento l'amministrazione regionale nella nota da ultimo impugnata, ha espressamente preannunciato che, in caso di mancato pagamento, procederà alla compensazione tra i crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della Regione e i debiti costituiti dalle somme indicate nelle determine a titolo di ripiano, di cui al comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; tenuto altresì in considerazione che alle somme indicate andranno ad aggiungersi le somme richieste da parte delle altre regioni interessate al ripiano;

Considerato che l'originario provvedimento di ripiano del cd. pay back DM 2015/2018 della Regione Emilia Romagna del 2023 è stato sospeso con ordinanza cautelare, che è rimasta non impugnata, sulla base delle considerazioni ivi diffusamente esposte;

Considerato che i provvedimenti di rideterminazione dell'importo del ripiano sono stati adottati nel mese di novembre 2024 ma sono stati notificati soltanto in data 9.1.2025, con la nota con la quale è stato richiesto il pagamento nel termine di 30

giorni decorrenti dalla notifica, pena la compensazione di cui sopra; e che analoghe note sono state notificate da parte della Regione Emilia Romagna nella medesima data del 9.1.2025, per il momento, esclusivamente nei confronti delle società ricorrenti per i cui ricorsi è stata fissata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 25.2.2025 (anche su istanza di fissazione di udienza per prosecuzione di giudizio sospeso presentata da parte della Regione Emilia Romagna su tutti i ricorsi in materia pendenti dinanzi alla sezione); dandosi atto, per quanto di interesse, che la determina n. 25860/2024 del novembre 2024 (ma non la successiva determina né relativa nota di comunicazione del 9.1.2025) risulta depositata pure nei ricorsi fissati all'udienza pubblica del 25.2.2025 in relazione ai quali non appare risultare l'impugnazione di atti specifici della Regione Emilia Romagna, sia che non appaiano risultare i ricorrenti nell'elencazione ivi allegata (si vedano i ricorsi rg. n. 13541/2022 e 1822/2023) sia che invece vi siano ricompresi (vedi rg. n. 13983/2022, per l'importo indicato di euro 148,00);

Considerato che il termine per il pagamento di cui trattasi viene a scadenza in data anteriore alla celebrazione dell'udienza pubblica monotematica dedicata alla trattazione dei ricorsi in materia di cd. pay back DM del 25.2.2025;

Considerato che, pertanto, si ritiene la sussistenza del presupposto dell'estrema gravità e urgenza, nonostante trattasi di questione meramente economica, tenuto conto dell'entità dell'importo richiesto in questa sede alla ricorrente, nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, avuto riguardo alle circostanze in precedenza rappresentate della disposta sospensione del pagamento di cui trattasi sin dal 2023 e dell'intervenuta fissazione, da tempo, di un'udienza pubblica monotematica dedicata alla trattazione dei ricorsi in materia di cd. pay back DM per la data del 25.2.2025 e, pertanto, in una data estremamente ravvicinata nel tempo;

Considerato che, con la predetta istanza, viene, altresì, richiesta l'abbreviazione dei termini fino alla misura massima consentita ai sensi dell'art. 53 c.p.a. per la ritenuta sussistenza del requisito dell'urgenza al fine di consentire la trattazione dei presenti

motivi aggiunti all'udienza pubblica del 25.2.2025 e, pertanto, la definizione nel merito dell'indicato contenzioso;

Considerato che, allo stato, la Regione Emilia Romagna non si è costituita in giudizio sul ricorso per motivi aggiunti di cui da ultimo;

Considerato che l'art. 53 c.p.a. dispone che *“1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.*

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.”;

Considerato che l'obiettivo sotteso a tale previsione normativa è evidentemente quello di dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale nonché quello di ragionevole durata del processo;

Considerato che, nella fattispecie, la parte ricorrente ha esplicitato in maniera chiara le esigenze di urgenza che ritiene sussistenti al riguardo, esigenze che sono state ravvisate nella necessità che, all'udienza pubblica del 25.2.2025 sia trattato anche il ricorso per motivi aggiunti di cui da ultimo e che, pertanto, in definitiva, alla predetta udienza pubblica il ricorso non sia rinviato a una successiva udienza ai fini di consentire il rispetto dei termini a difesa sul predetto ultimo ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che la valutazione in ordine alla sussistenza delle dedotte esigenze di urgenza, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., è rimessa alla valutazione del Presidente della sezione;

Considerato che, pertanto, l'istanza di abbreviazione dei termini nella misura massima di legge deve essere accolta nella ritenuta sussistenza dei relativi

presupposti, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di un contenzioso estremamente delicato (sia quanto all'importo economico complessivo di cui trattasi sia quanto alle numerose questioni giuridiche sottese) e notevolmente consistente numericamente (in quanto trattasi di quasi 1900 ricorsi pendenti dinanzi alla sezione, la maggior parte dei quali con plurimi motivi aggiunti, risalenti agli anni 2022 e 2023), in relazione al quale è stata disposta la sospensione cautelare di tutti i provvedimenti di ripiano e sul quale è intervenuta la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e per la definizione del quale è stata fissata da tempo l'udienza pubblica dedicata del 25.2.2025, individuata avuto riguardo al carico complessivo della sezione e alla disponibilità dei ruoli di udienza; anche al fine di consentire che, alla predetta udienza, siano definiti non solo i ricorsi in relazione ai quali non si pone un tema di motivi aggiunti su provvedimenti della Regione Emilia Romagna del 2025, ma anche tutti i ricorsi che sono stati previamente individuati ai fini della trattazione congiunta, di tal che, in un'unica udienza, siano trattati ricorsi che, nel loro complesso, coprono l'intero (o quasi) panorama delle Regioni in concreto interessate dalla vicenda del pay back DM; Considerato, infine, quanto all'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare del 2023 di cui all'art. 59 c.p.a., che la trattazione della predetta istanza è riservata alla relativa sede collegiale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica di cui all'art. 56 c.p.a..

Accoglie l'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. nella misura massima di legge di cui in motivazione, segnalandosi che, ai sensi del comma 2 dell'art. 53 c.p.a., i predetti termini ridotti iniziano a decorrere dalla data di notificazione del presente decreto all'intimata amministrazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 febbraio 2025, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO